

COMUNE DI CAVEDINE

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DELLE
SPESE DI RICOVERO PRESSO CASE DI -
RIPOSO DI PERSONE INDIGENTI ED INA
BILI.

Allegato alla deliberazione consi-
liare n. 48 di data 10.7.1981. --

- 1 9 8 1 -

ART. 1

Il Comune di Cavedine, nell'ambito delle prestazioni assistenziali erogate in esecuzione di obblighi imposti dalle vigenti norme di legge, ovvero in applicazione di proprie deliberazioni riguardanti i servizi sociali comunali, provvede al ricovero di persone anziani o inabili, appartenenti al Comune di Cavedine per domicilio di soccorso, presso le Case di riposo della zona ed all'integrazione o parziale assunzione dell'onere di pagamento della relativa retta.

ART. 2

Le domande di ammissione alle Case di riposo devono essere presentate al Comune, corredate di tutta la documentazione idonea a dimostrare lo stato effettivo di bisogno e le condizioni economiche del richiedente.

ART. 3

Il Consiglio comunale di Cavedine, previo benestare dell'Ente gestore della Casa di riposo, visto l'esito degli accertamenti sulle condizioni economiche del richiedente, rilascia impegnativa di ricovero. Nei casi di comprovata urgenza la Giunta comunale potrà rilasciare impegnativa di ricovero, prescindendo provvisoriamente anche dalla conoscenza degli accertamenti sulle condizioni economiche del richiedente, salvo ratifica del Consiglio comunale.

ART. 4

Il Comune di Cavedine si assume nei confronti della Casa di riposo l'onere del pagamento della retta per gli ospiti da esso presentati e muniti di apposita impegnativa.

ART. 5

Il Comune, previo accertamento delle loro condizioni economiche, determina l'ammontare del rimborso dovuto dal richiedente e dai congiunti obbligati ai sensi dell'art. 433 C.C., fino alla concorrenza dell'onere sopportato.

Il richiedente ed i congiunti obbligati devono dichiarare di impegnarsi al versamento del rimborso nella misura e secondo le modalità fissate negli articoli successivi, direttamente alla Casa di riposo.

Qualora l'ospite non sia in grado di rimborsare personalmente gli oneri sostenuti dal Comune, dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate ai sensi dell'art. 433 C.C. e nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

ART. 6

Il Comune attuerà tutte le forme procedurali di recupero previste dal succitato art. 433 C.C., anche di ospiti paganti in proprio, che a causa dell'aumento della retta non sono più in grado di far fronte con il proprio reddito al pagamento della stessa.

ART. 7

Il richiedente dovrà impegnarsi a pagare alla Casa di Riposo l'intero ammontare dei propri redditi, di qualsiasi natura essi siano, sino alla concorrenza con gli oneri sostenuti dal Comune, il quale ha pure diritto di recuperare, a titolo di rimborso totale o parziale delle rette di ricovero causate in Case di Riposo da persone aventi il proprio domicilio di soccorso in Cavedine, le pensioni o altre rendite o assegni, di cui sono titolari.

Di eventuali pensioni, rendite o assegni di varia natura (compresa la 13° mensilità) in godimento dell'ospite il Comune lascia in piena e libera disponibilità al medesimo una quota pari al 30% complessivo della pensione minima - I.N.P.S. - categoria V.R.

In tutti i casi resta inesigibile l'assegno corrispondente a favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto a norma dell'art. 5 della Legge 18.3.1968, n. 263.

ART. 8

Nell'eventualità che l'interessato non sia titolare di redditi ovvero gli stessi non risultino sufficienti al rimborso integrale della retta di soggiorno, il medesimo, qualora risulti proprietario di beni immobili, dovrà fornire idonee garanzie per il pagamento della stessa.

Costituiscono garanzie:

- la cessione di beni immobili mediante istituzione di vitalizio;
- la costituzione di ipoteca di 1° grado su beni immobili.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Comune acquisisce tali garanzie e dispone per la stima asseverata degli immobili tramite l'Ufficio Tecnico Comunale o tecnico qualificato di fiducia.

ART. 9

Nel caso di iscrizione ipotecaria su beni immobili, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dal decesso dell'ospite.

Nel pagamento di eventuali crediti vantati dal Comune potranno sostituirsi gli eredi entro tre mesi dal decesso del debitore.

L'iscrizione ipotecaria potrà essere cancellata nel momento in cui l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitisi, avranno versato alla Tesoreria del Comune l'intero valore dei crediti vantati dall'Amministrazione comunale.

ART. 10

Qualora l'ospite non si sia grado di rimborsare personalmente gli oneri per lui sostenuti dal Comune, dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate ai sensi del citato art. 433 C.C. secondo l'ordine previsto dal detto articolo.

Se anche i redditi del primo obbligato non risultano sufficienti, con lui concorrono o a lui si sostituiscono i congiunti ulteriormente obbligati e sempre in proporzione ai redditi posseduti, fino all'esaurimento di tutti gli obbligati.

Qualora una persona obbligata intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potrà assumersi tale impegno con dichiarazione scritta con firma autenticata.

ART. 11

Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi del succitato art. 433 C.C., dovranno impegnarsi al rimborso della retta in sostituzione od anche insieme con la persona ospitata, nella seguente misura:

- fino ad un reddito di L. 4.000.000.= cumulabile con quello dei familiari conviventi e tenuti all'obbligo degli alimenti verso la persona ospitata, non è dovuto alcun rimborso;

- da L. 4.000.000 a L. 5.000.000:	quota fissa	L. 10.000	mensili
- da L. 5.000.000 a L. 6.000.000:	" "	L. 15.000	"
- da L. 6.000.000 a L. 7.000.000:	" "	L. 25.000	"
- da L. 7.000.000 a L. 8.000.000:	" "	L. 40.000	"
- da L. 8.000.000 a L. 9.000.000:	" "	L. 60.000	"
- da L. 9.000.000 a L. 10.000.000:	" "	L. 85.000	"
- da L. 10.000.000 a L. 11.000.000:	" "	L. 115.000	"
- da L. 11.000.000 a L. 12.000.000:	" "	L. 150.000	"
- da L. 12.000.000 a L. 13.000.000:	" "	L. 180.000	"
- da L. 13.000.000 a L. 14.000.000:	" "	L. 235.000	"
- da L. 14.000.000 a L. 15.000.000:	" "	L. 285.000	"
- da L. 15.000.000 a L. 16.000.000:	" "	L. 345.000	"
- da L. 16.000.000 a L. 17.000.000:	" "	L. 425.000	"

- oltre i 17.000.000.= di Lire è dovuto il rimborso dell'intera retta, ripartito, nel caso di più persone egualmente tenute all'obbligo di prestare gli alimenti, in proporzione dei redditi effettivamente percepiti.

La presente tabella è valida fino al 31.12.1982.

Ai fini della quantificazione della quota di oneri imputabile, si tiene conto del reddito percepito, accertato d'ufficio e diminuito:

- di L. 600.000.= per il capofamiglia e per ogni persona con esso convivente o a carico dell'obligato al pagamento che non presti attività lavorativa;
- del 100% della pigione, accertata da regolare contratto di affitto.

Le persone obbligate, che percepiscono l'assegno familiare erogato dall'I.N.P.S. o trattamenti assimilabili per il congiunto ospitato ovvero ne abbiano diritto, dovranno impegnarsi a riconoscere al Comune l'intero trattamento assistenziale percepito in aggiunta alle quote di cui al 1° comma.

ART. 12

Il Comune si riserva di accertare in qualsiasi momento e con i mezzi che riterrà opportuni la veridicità delle denunce relative ai redditi dell'ospite e dei congiunti obbligati ai sensi dell'art. 433 C.C.

ART. 13

E' facoltà del Comune aggiornare in qualsiasi momento l'ammontare delle quote di contribuzione determinate a carico del richiedente e dei congiunti obbligati ex art. 433 C.C., qualora mutino le condizioni economiche inizialmente accertate.

ART. 14

Le norme del presente Regolamento entrano in vigore nel 16° giorno dopo la pubblicazione ai sensi dell' art. 48 del T.U. delle LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino A.A., approvato con de liberazione della G.R. 24.4.1980, n. 577.-

+++++